



## Comune di Pavia

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre.

### IL SINDACO

- Vista la nota pervenuta da parte di ATS Pavia (P.G.N.40632/2018) in data 08/05/2018 relativa alle misure di lotta per il contenimento delle zanzare;
- Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);
- Dato atto che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease-2011") ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;
- Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestano casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche di competenza, provvedendo se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
- Dato atto che il Comune di Pavia esegue trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;
- Ritenuto, pertanto, di mettere in atto, a integrazione degli usuali interventi annualmente effettuati dall'Amministrazione Comunale, ulteriori misure di lotta per il contenimento delle zanzare in genere e, in particolare, vista la potenziale pericolosità della zanzara tigre,
- Visto l'Art.50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.

## ORDINA

- **Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc...) di:**

- **Evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- **Procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappele inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- **Trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- **Tenere** sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **Provvedere** nei cortili e nei territori scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

- **Ai soggetti pubblici o privati, gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua e aree incolte e aree dismesse, di:**

- **Mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta di acqua stagnante.

- **Ai conduttori di orti di:**

- **Eseguire** l'innaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **Sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia;
- **Chiudere** in modo appropriato e stabile con coperchi gli eventuali serbatoi di acqua.

- **Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:**

- **Adottare** tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- **Assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

- **Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendite e ai detentori di copertoni in generali, di:**

- **Stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- **Svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno prima di consegnarli alle imprese di smaltimento di rigenerazione e di commercializzazione;

- **Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili di:**

- **Evitare** raccolte d'acqua in bidoni e altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **Sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **Provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche;
- **All'interno dei cimiteri**, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

#### **AVVERTE**

Che chiunque violi la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25,00 a un massimo di €500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;

#### **DISPONE**

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni, provveda, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale.

## DISPONE ALTRESI'

Che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

### **Avverso il presente provvedimento è ammesso:**

- ricorso avanti il T.A.R. Lombardia entro i termini perentori di 60 decorrenti dalla pubblicazione del presente atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto;

IL SINDACO  
Massimo Depaoli

